

Premesso che:

- con atto di Compravendita in data 09.08.2007, rep. n. 24105, racc. n. 4685, del Notaio Dott. Vitantonio Laterza di Treviso, registrato a Treviso il 07.09.2007, al n. 16795/IT, (*omissis*), ha acquistato l'alloggio ed il garage, facenti parte del fabbricato sito in Comune di Treviso, (*omissis*), identificati al NCEU come segue:
(*omissis*);
- il fabbricato di cui fanno parte le porzioni immobiliari suddette ricade all'interno del macrolotto P.E.E.P. 8.3 S. Angelo, già oggetto di convenzione per la cessione in diritto di proprietà alla Impresa Edile "Costruzioni Scilla S.r.l.", con sede a Treviso, con atto del 17.03.2005, rep. n. 52792, racc. n. 18642, del Notaio Roberto Ucci di Treviso, registrato a Treviso in data 29.03.2005, al n. 4075 serie 1/V;
- Con istanza del 22.10.2018 prot. n. 149386, (*omissis*), ha presentato richiesta al Comune di autorizzazione ad alienare l'alloggio di cui sopra nonché di determinare il prezzo di vendita come in premessa indicato;

Precisato che, la predetta istanza risulta procedibile in quanto sono decorsi 5 (cinque) anni dalla data dell'acquisto dell'immobile, così come previsto all'articolo 9 "ALIENABILITÀ" della sopra citata convenzione stipulata tra Comune di Treviso e impresa Edile "Costruzioni Scilla S.r.l.";

Atteso che nessuna opera di modifica è stata effettuata dopo l'attribuzione della rendita catastale e che non sono presenti abusi edilizi non condonati così come risulta dalla dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/00, allegata all'istanza;

Vista la convenzione per la cessione dell'area in diritto di proprietà stipulata tra il Comune di Treviso e Impresa Edile "Costruzioni Scilla S.r.l.", ed in particolare l'art. 9 - "ALIENABILITÀ", che così recita: ".../ trasferimenti in proprietà degli alloggi, dei boxes e dei posti auto successivi al primo dovranno avvenire ad un prezzo determinato come segue: al prezzo di prima assegnazione, sarà aggiunta una quota corrispondente all'incremento percentuale medio degli indici ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale e dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolati su base nazionale con frequenza non inferiore all'anno. l'importo così determinato potrà essere maggiorato di eventuali spese incrementative documentate e dovrà tenere conto di una percentuale di deprezzamento...";

Visto l'art. 10 "PRELAZIONE", della sopra citata convenzione, che così recita: " Il Comune entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione da parte della Ditta del piano di ripartizione di cui all'art. 20 del R.A PEEP, può esercitare il diritto di prelazione su tutto il complesso...";

Preso atto che con Comunicazione di Giunta n. 512 del 06.08.2007, il Comune ha già rinunciato ad esercitare il diritto di prelazione su tutto il complesso, ivi compreso sull'immobile in argomento e poiché non sono intervenute ad oggi "...diverse determinazioni dell'organo competente..." così come previsto dall'articolo 20 comma 4°, del vigente Regolamento di Attuazione del PEEP, non vi è pertanto la necessità di sottoporre nuovamente l'istanza alla Giunta Comunale per l'esercizio del diritto di prelazione;

Accertato che il prezzo di prima cessione dell'alloggio è pari a (*omissis*), IVA esclusa, come risulta dall'atto di cessione dell'immobile sopracitato;

Preso atto che il valore attuale dell'alloggio, comprensivo del garage e delle parti comuni, è stato determinato in complessivi (*omissis*) calcolato secondo le modalità fissate dall'articolo 9 della convenzione citata nelle premesse, di cui all'allegato "A", allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Visto:

- lo Statuto Comunale approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n.83 del 05.12.2001 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 267/00;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. di autorizzare (*omissis*), ad alienare l'alloggio ed il garage in premessa citato, sito in Comune di Treviso, (*omissis*), ed identificati al NCEU (*omissis*), secondo i disposti dell'articolo 9 "ALIENABILITÀ" della convenzione sopracitata;
2. di quantificare, in conformità a quanto previsto dall'art. 9 - "ALIENABILITÀ", della convenzione stipulata per la cessione dell'area di cui alle premesse, in (*omissis*) il prezzo massimo di vendita dell'alloggio descritto al precedente punto 1), comprensivo del garage e delle parti comuni;

3. di disporre che la futura vendita sarà condizionata alla verifica del possesso dei requisiti soggettivi PEEP, in applicazione delle disposizioni contenute all'art. 9 "ALIENABILITÀ" della sopracitata convenzione, ed all'art. 17 del vigente Regolamento per la realizzazione del PEEP, in capo ai nuovi acquirenti;
4. di comunicare il presente provvedimento al richiedente l'istanza e per conoscenza al Servizio Patrimonio.
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del comune di Treviso ai fini della trasparenza di cui al D.Lgs n. 33/13.

Il Dirigente del Settore
Pianificazione territoriale ed urbanistica
Arch. Stefano Barbieri

Responsabile Procedimento: arch. Luca Tortora

Responsabile Istruttoria: arch. Elisa Martini